



**Procedure e termini
relativi alle carriere degli iscritti
ai corsi di dottorato, specializzazione¹,
master e per la formazione insegnanti**

Anno accademico 2016/2017

¹ L'anno accademico di riferimento per le **scuole di specializzazione di area sanitaria** è il **2015/2016**

Articolo 1 - Immatricolazione e iscrizione

1.1 Immatricolazione

L'immatricolazione va presentata nei termini perentori e con le modalità definite dai rispettivi bandi di concorso.

L'immatricolazione si perfeziona presentando:

1. l'attestazione di pagamento della prima rata della contribuzione (o il documento che comprovi l'eventuale esonero anche temporaneo dalla contribuzione);
2. il formulario di immatricolazione;
3. i documenti richiesti dagli specifici bandi o dalle istruzioni pubblicate sul sito Internet dell'Ateneo all'atto della pubblicazione della graduatoria del concorso.

Decadono dal diritto all'ammissione al corso di studio coloro che non adempiono integralmente e nei termini prescritti all'immatricolazione.

1.2 Rinnovo iscrizione

L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il pagamento della prima rata delle tasse (o presentando il documento che comprovi l'eventuale esonero anche temporaneo dalla contribuzione) entro il 30 settembre 2016. L'iscrizione non si perfeziona nel caso di mancato superamento della verifica o degli esami previsti al termine di ciascun anno di corso.

Gli specializzandi dell'area sanitaria immatricolati nell'anno accademico 2011/2012 e successivi si iscrivono entro le seguenti scadenze.

Anno di immatricolazione	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Medici	30/6/2016	30/9/2016	15/12/2016	31/10/2016
Non medici	30/6/2016	30/9/2016		

Per l'iscrizione oltre il 30 settembre 2016 è applicata una indennità di mora pari a € 50,00 entro il 31 ottobre 2016, a € 100,00 entro il 30 novembre 2016, a € 150,00 dopo il 30 novembre 2016. Il medesimo criterio si applica anche alle scadenze di iscrizione diversificate sopra descritte.

Articolo 2 - Rinuncia agli studi

Lo studente che intenda rinunciare agli studi è tenuto a:

- formalizzare la rinuncia per iscritto;
- restituire eventuali libretti (universitario e di tirocinio) e tessere magnetiche;
- essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione e degli anni precedenti.

Qualora la domanda venga formalizzata entro il 31 dicembre 2016 (per gli specializzandi di area sanitaria entro i tre mesi successivi alle scadenze indicate al punto 1.2), lo studente è comunque tenuto, a titolo di oneri amministrativi, al pagamento della somma corrispondente alla tassa di iscrizione (escluse tassa regionale e contributo CUS). I dottorandi con borsa che rinuncino in questo periodo sono comunque tenuti al pagamento della tassa regionale, valida per l'iscrizione.

Articolo 3 - Trasferimento "in entrata" (da altro ateneo)

3.1 Richiesta di "nulla osta"

Chi intenda trasferirsi da altra Università presso un corso di dottorato di ricerca o a una scuola di specializzazione dell'Università di Pisa deve presentare richiesta di "nulla osta" entro il 30 settembre 2016. Per la domanda presentata oltre tale termine il trasferimento può essere accolto con disposizione dirigenziale nei casi di gravi e comprovati motivi.

Gli specializzandi dell'area sanitaria devono presentare richiesta entro le seguenti scadenze:

Anno di immatricolazione	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Medici	27/6/2016	20/11/2016	15/9/2016
Non medici	27/6/2016		

La richiesta di "nulla osta" al trasferimento degli specializzandi dell'area sanitaria deve essere accompagnata da:

- il "nulla osta" al trasferimento rilasciato dall'Università di provenienza sede amministrativa della scuola;

- una autocertificazione contenente la dettagliata descrizione delle attività formative previste dal proprio piano formativo individuale. E' consigliato allegare copia del libretto universitario e, ove previsto, del libretto che registra le attività pratiche e di tirocinio.

La richiesta di "nulla osta" è consentita solo dopo il primo anno di corso e non è consentita in corso d'anno, cioè durante la frequenza di un anno di corso.

Non si configurano come trasferimenti gli spostamenti degli iscritti a scuole di specializzazione tra le sedi universitarie "aggregate".

L'ammissione di iscritti a corsi di dottorato di altra Università italiana o straniera che intendano trasferirsi presso l'Università di Pisa non dà diritto a borsa di studio finanziata sul bilancio dell'Ateneo.

3.2 Rilascio del "nulla osta"

L'Università di Pisa può rilasciare il "nulla osta" alle seguenti condizioni agli specializzandi che abbiano presentato tutta la documentazione elencata all'articolo 3.1:

- a. il rispetto del limite massimo dei posti disponibili;
- b. il riconoscimento totale o parziale delle attività formative svolte e verifica della possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica, deliberati dal competente organo accademico;
- c. per i soli specializzandi dell'area sanitaria: concomitanza del trasferimento con l'inizio delle attività formative dell'anno 2015/2016 e sotto condizione presso l'ateneo di provenienza del superamento dell'esame di profitto relativo all'anno di corso frequentato nell'anno accademico 2014/2015.

3.3 Adempimenti per il trasferimento

L'Università di Pisa comunica allo studente l'esito della richiesta di trasferimento. In caso di concessione del "nulla osta", l'interessato deve provvedere personalmente allo svolgimento delle pratiche di trasferimento con l'Ateneo di provenienza.

Ricevuto dall'università di provenienza il "foglio di congedo", l'Università di Pisa comunica all'interessato le modalità e il termine entro il quale iscriversi. Oltre tale termine sarà dovuta un'indennità di € 50,00 per il perfezionamento del procedimento di trasferimento.

All'atto dell'iscrizione è dovuto il versamento della prima rata della contribuzione.

Per gli iscritti alle scuole di area sanitaria, la concessione del "nulla osta" decade qualora l'interessato non abbia provveduto a perfezionare l'iscrizione entro trenta giorni dall'inizio delle attività formative dell'anno di corso presso l'Università di Pisa (articolo 3.2 lettera c).

Articolo 4 - Trasferimento "in uscita" (ad altro ateneo)

Chi intenda trasferirsi dall'Università di Pisa a un'altra università deve:

- presentare la richiesta;
- dichiarare di avere ottenuto il "nulla osta" al trasferimento presso l'ateneo prescelto;
- riconsegnare eventuali libretti (universitario e di tirocinio) e tessere magnetiche;
- inoltre per gli specializzandi dell'area sanitaria: avere ottenuto il "nulla osta" da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione dell'Università di Pisa, previa verifica della documentazione attestante la presenza di motivi di salute o personali dello specializzando che sono alla base della richiesta di trasferimento, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto di formazione (nota 24/2/2016 n. 4715 dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica).

La procedura di trasferimento in uscita per i dottorandi borsisti è consentita nel rispetto delle procedure previste dall'ateneo di destinazione e non dà diritto al mantenimento della borsa di studio conferita.

La mobilità all'interno delle scuole di specializzazione "aggregate" di cui Pisa è sede amministrativa non è da intendersi quale trasferimento.

Articolo 5 - Interruzione (sospensione) della carriera

È consentito chiedere l'interruzione della carriera per uno dei motivi previsti dalle norme relative al corso di studio cui si è iscritti.

La richiesta scritta di interruzione (sospensione) deve indicare:

- la data di decorrenza dell'interruzione. Non è possibile chiedere l'interruzione con effetto retroattivo, né chiedere la riattivazione anticipata della carriera sospesa, salvo il caso di

interruzione per motivi di gravidanza e di salute e dietro presentazione di idonea certificazione medica;

- la data in cui si intende riattivare la carriera;
- la motivazione della richiesta e idonea documentazione giustificativa: in particolare occorre allegare il certificato del medico specialista indicante in caso di malattia la prognosi e in caso di gravidanza la data presunta del parto.

Nei casi diversi da gravidanza e malattia, se consentiti:

- l'interruzione è soggetta a valutazione degli organi accademici competenti (tranne anche il caso di servizio civile e militare in ferma prefissata di un anno);
- non può essere richiesta più di una interruzione per il medesimo anno accademico;
- alla richiesta di interruzione deve essere allegata l'attestazione di versamento di € 261,00 per oneri amministrativi. Tali oneri non sono dovuti in caso di richiesta di prolungamento dell'interruzione;
- la durata dell'interruzione (o della proroga dell'interruzione stessa) può essere solo per periodi fissi di 3, 6, 9 e 12 mesi; quest'ultimo è il limite massimo di durata per l'intera durata del corso.

Nel periodo di interruzione (sospensione) non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa - pena la nullità.

Al termine del periodo di interruzione (sospensione) la carriera è automaticamente riattivata.

Lo studente che ha fruito dell'interruzione (sospensione) può rinnovare l'iscrizione e l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione studentesca, senza alcuna indennità.

La durata della formazione non può essere ridotta per cui il periodo di sospensione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata, di norma, al termine della durata legale del corso. Questo comporta il differimento dell'esame finale e degli esami di profitto, salva la possibilità per questi ultimi, per le sole scuole di specializzazione e previo assenso del Consiglio della Scuola, di essere sostenuti nei tempi consueti.

Articolo 6 - Dottorato di ricerca - Norme specifiche

6.1 Dottorando in attesa di sostenere l'esame finale

Il dottorando che è in attesa di sostenere l'esame finale è colui che non è più iscritto a un corso di dottorato, ma è in procinto di discutere la tesi finale. Il dottorando in attesa di sostenere l'esame finale:

- cessa di avere diritto alla borsa di studio di dottorato;
- continua ad avere diritto allo spazio per lavorare, all'accesso alle strutture, al trattamento di missione, alla copertura assicurativa e alla mensa;
- non è soggetto al regime di incompatibilità previsto per l'iscrizione ad altri corsi e per le borse di studio;
- non può richiedere l'interruzione;
- sono esclusi dall'elettorato passivo i soli dottorandi in regime di proroga;
- non è tenuto al pagamento della contribuzione;
- può partecipare alla ripartizione dei corrispettivi relativi ai contratti delle prestazioni conto terzi.

6.2 Dottorando in convenzione internazionale e in co-tutela in entrata

L'ammissione di un dottorando il cui status è disciplinato da convenzione internazionale o di cotutela è possibile solo per chi è già iscritto in qualità di dottorando all'università straniera convenzionata.

Il dottorando di cui al presente punto, pur essendo esonerato dal pagamento delle tasse universitarie e CUS (ad esclusione della tassa regionale), può godere di tutti i servizi degli altri dottorandi: si applicano in ogni caso le disposizioni previste dalla specifica convenzione.

Il budget aggiuntivo del 10% per l'attività di ricerca in Italia e all'estero non è assegnato al dottorando di cui al presente punto, anche qualora iscritto all'anno accademico 2014/2015.

6.3 Rinuncia alla borsa di dottorato

Lo studente che intenda rinunciare alla borsa di dottorato è tenuto a formalizzare la rinuncia per iscritto. La rinuncia è irrevocabile e non può essere retroattiva.

Articolo 7 - Medici specializzandi - Norme specifiche

7.1 Applicabilità norme e decorrenza anni accademici

Per le scuole di specializzazione di area sanitaria le norme del presente articolato si intendono riferite all'anno accademico 2015/2016. La decorrenza dell'anno accademico coincide con le date di seguito specificate:

Anno accademico	Decorrenza attività formative I anno
2011/2012	5 luglio 2012
2012/2013	8 agosto 2013
2013/2014	dal 10 dicembre 2014
2014/2015	1 novembre 2015
2015/2016	1 novembre 2016

7.2 Sospensione e assenze

La tabella di seguito riportata riassume le disposizioni del D.Lgs. n.368/1999 e del Regolamento di ateneo per il funzionamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria in materia di sospensione della formazione per gravidanza o malattia (cosiddetti "impedimenti temporanei") e di assenze per motivi personali.

SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA E MALATTIA	ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI
Art. 40 comma 3 D.Lgs. 368/1999	Art. 40 comma 4 D.Lgs. 368/1999
<u>meno di 40 gg. lavorativi consecutivi:</u>) la formazione non si sospende;) di norma l'attività formativa non svolta va recuperata entro l'anno di corso. Le modalità sono stabilite dalla Scuola.	<ul style="list-style-type: none">• massimo 30 gg. per anno accademico;• preventivamente autorizzate, salvo casi di forza maggiore;• non vanno recuperate;• non interrompono l'erogazione del contratto.
<u>più di 40 gg. lavorativi consecutivi (massimo un anno):</u>) la formazione è sospesa; si eroga la sola parte fissa del contratto;) l'assenza dalla formazione va recuperata con un periodo formativo di uguale durata; il contratto è erogato per intero.	

7.3 Mancato superamento dell'esame di profitto

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Quanto sopra, ai sensi dell'articolo 37.5 del d.lgs. n. 368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione".

Articolo 8 - Master - Norme specifiche

8.1 Sospensione

Il master può essere sospeso per comprovati e giustificati motivi: alla sospensione del master, fermo restando che è soggetta a valutazione degli organi accademici competenti e non ne può essere richiesta più di una per il medesimo anno accademico, non si applica l'articolo 5, comma 3, del presente articolato.

8.2 Irregolarità

Gli studenti che al termine della carriera evidenziano gravi irregolarità procedurali (mancata presentazione di documenti in fase di immatricolazione, mancato pagamento delle tasse...) che implicino oneri amministrativi per regolarizzare le singole posizioni comportano l'addebito agli studenti interessati di una tassa ulteriore di € 261,00.

Articolo 9 - Corsi per la formazione insegnanti - Norme specifiche

9.1 Sospensione

Il corso TFA può essere sospeso solo per gravidanza e maternità, gravi e comprovati motivi di salute, servizio civile, dottorato presso una istituzione accademica all'estero o in partnership Italia-estero. In caso di contemporanea ammissione a più corsi TFA si dovrà scegliere quale corso frequentare e quindi sospendere l'altro.

Il corso per specializzazione del sostegno può essere sospeso per gravidanza e maternità, gravi e comprovati motivi di salute, servizio civile e per la contemporanea frequenza del TFA.

La sospensione della carriera viene concessa per l'intera durata del corso nell'anno accademico di riferimento. Per questo motivo la riattivazione della carriera deve avvenire su istanza dell'interessato da presentarsi in occasione dell'indizione del primo bando utile per l'attivazione del corso TFA o di sostegno per il quale si è chiesta la sospensione della carriera.

9.2 Trasferimenti

Le richieste di trasferimento in entrata devono essere presentate secondo le modalità stabilite dalle normative ministeriali. L'eventuale accoglimento è subordinato alla verifica della disponibilità dei posti e allo stato di avanzamento delle attività didattiche tali da garantire il rispetto dell'obbligo di frequenza.

9.3 Iscrizioni in soprannumero di sospesi delle SSIS

I sospesi della SSIS Toscana che chiedono l'iscrizione in soprannumero ad un corso di TFA hanno diritto a presentare domanda di restituzione integrale delle somme versate a titolo di contribuzione universitaria per l'iscrizione alla SSIS.

Articolo 10 - Incompatibilità con l'iscrizione ad altri corsi di studio

L'iscrizione ad uno dei corsi disciplinati dal presente documento è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso universitario di qualsiasi tipo salvo le seguenti eccezioni:

- un iscritto ad una scuola di specializzazione di area sanitaria che frequenti l'ultimo anno di iscrizione può essere ammesso a un corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la specializzazione, qualora risulti vincitore del relativo concorso;
- un iscritto "non medico" ad una scuola di specializzazione può frequentare un master, previo motivato parere favorevole del consiglio della scuola sulla compatibilità tra master e specializzazione;
- un iscritto ad un corso di dottorato può frequentare un solo master durante il corso, previo motivato parere favorevole del collegio dei docenti sulla compatibilità tra master e dottorato;
- un iscritto ad un corso di studio può frequentare il TFA, purché sospenda il corso al quale è iscritto. L'incompatibilità non sussiste se un dottorando, avendo terminato la durata legale del corso, deve solo discutere la tesi;
- un iscritto ad un TFA può frequentare un corso di dottorato presso una istituzione accademica all'estero o in partnership Italia-estero, purché sospenda il TFA;
- un iscritto ad un corso di specializzazione di sostegno o di perfezionamento in C.L.I.L. può frequentare il TFA purché sospenda il corso di sostegno o in C.L.I.L. salvo il caso in cui debba solo sostenere gli esami di profitto o la prova finale degli stessi.

Il verificarsi dell'incompatibilità determina la necessità che lo studente opti per quale corso di studio proseguire la frequenza: in mancanza di tale opzione, lo studente decade dal corso al quale l'iscrizione è avvenuta successivamente.

Articolo 11 - Norme finali

Le norme del presente articolato definiscono i profili amministrativi delle singole procedure e vanno lette congiuntamente con quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione studentesca per quanto riguarda il correlato regime contributivo e dalle normative specifiche per tutti gli altri aspetti.

Le istanze di immatricolazione, di interruzione (sospensione) e di rinuncia agli studi (da intendersi per i dottorandi anche quella effettuata in prossimità dell'esame finale) sono soggette ad imposta di bollo per l'importo attualmente previsto di € 16,00.

Le procedure del presente testo sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva dello studente, relativa all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.